

Codice Etico dei Fornitori (e Associati)

Il presente Codice Etico definisce i principi base cui sono tenuti a conformarsi i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche o enti, nel fornire beni o servizi, ovvero attività di intermediazione, in via organizzata e/o continuativa ovvero non occasionale, all'Associazione di Promozione Sociale "Terra Mare Cielo", alla data odierna corrente in Vigodarzere (Pd), C.F. 92277790280 (d'ora in poi, per brevità "l'Associazione").

L'Associazione è sin dalla sua nascita un soggetto senza scopo di lucro che svolge sia la propria attività ordinaria che ogni altra attività straordinaria per il solo conseguimento degli scopi sociali ed è orientata ad elevati standard etici. A tali valori viene richiesto che anche i Fornitori (e al loro pari anche gli Intermediari terzi) si adeguino quale requisito imprescindibile per l'instaurazione di un rapporto economico, comunque questo venga classificato dalle normative vigenti (cessione, vendita, appalto, intermediazione, ecc.).

I Fornitori dichiarano esplicitamente di rispettare tutte le leggi vigenti che coinvolgono gli ambiti di seguito menzionati ed in particolare, con la sottoscrizione del presente documento, dichiarano espressamente di accettare le seguenti condizioni.

CONFORMITÀ ALLE VIGENTI LEGISLAZIONI

- I Fornitori si impegnano a rispettare le leggi degli ordinamenti giuridici di volta in volta applicabili e a conformarsi agli Accordi Internazionali in vigore, nonché al Diritto Internazionale cogente.

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI e DIVIETO DEL LAVORO MINORILE

- E' fatto o obbligo ai Fornitori di assumere esclusivamente lavoratori aventi i requisiti di legge per l'accesso al lavoro, secondo le norme del paese in cui il Fornitore ha sede.
- Il rapporto di lavoro tra il Fornitore e i Dipendenti deve essere liberamente concordato tra le parti secondo le leggi e le pratiche applicabili così come l'eventuale cessazione deve essere gestita conformemente alla legge. Nella gestione degli esuberanti, laddove possibile e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, i Fornitori devono limitare gli effetti delle azioni intraprese, fornendo ai Dipendenti interessati le opportune informazioni e un'assistenza adeguata.
- I Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti alla privacy dei Dipendenti secondo quanto previsto dalla legge. Come requisito minimo, la documentazione dei Dipendenti deve essere mantenuta riservata e personale e le informazioni sensibili devono essere rese accessibili esclusivamente al personale autorizzato, impedendone l'utilizzo per scopi discriminatori o per altri scopi non conformi alla legge applicabile.
- I Fornitori non devono assumere persone che non abbiano raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro prevista dalla legge del paese di riferimento. In ogni caso, i Fornitori non devono assumere persone di età inferiore a 15 anni (ovvero, per i paesi in via di sviluppo individuati dalla Convenzione OIL n. 138, agli anni 14).
- I Fornitori sono tenuti ad adottare un sistema di gestione e controllo che consenta di verificare l'età di ciascun Dipendente esaminando la documentazione di identificazione personale legalmente riconosciuta. Qualora tali documenti non siano disponibili, i Fornitori devono utilizzare altri strumenti attendibili per accertare l'età del Dipendente.
- Il tipo di lavoro, le mansioni e le condizioni lavorative dei Dipendenti di età inferiore a 18 anni ("Lavoratori Giovani") devono essere conformi alla legge e, come condizione vincolante, non devono rappresentare un

pericolo per la salute e la sicurezza fisica e morale dei Lavoratori Giovani. A questi ultimi non deve essere consentito lo svolgimento di lavori in orario notturno.

- I programmi di apprendistato / tirocinio non devono essere utilizzati per evitare il pagamento - totale o parziale – di stipendi e benefit previsti dalla legge.
- È vietata qualunque forma di lavoro forzato, obbligatorio, lavoro prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito, schiavitù e tratta degli esseri umani, così come in condizioni di coercizione psicologica e/o fisica.
- I Fornitori non possono obbligare i propri Dipendenti a svolgere lavoro straordinario ovvero a prestare la propria opera per ore di straordinario eccedenti i limiti consentiti dalla legge.
- I Dipendenti devono essere in possesso o avere il controllo diretto dei loro documenti d'identità personale, devono avere libertà di movimento e devono avere la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro (pur nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge).
- L'orario di lavoro, ordinario e straordinario, deve rispettare i requisiti di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. In presenza di leggi meno restrittive, i Fornitori sono tenuti a richiedere un orario di lavoro massimo di 50 ore settimanali (incluse le ore di straordinario). Sono consentite eccezioni temporanee a tale limite massimo in situazioni operative caratterizzate da particolari carichi di lavoro, a condizione che i Fornitori si attengano alla legge applicabile.
- I Dipendenti hanno diritto ad almeno un giorno libero a settimana. Sono consentite eccezioni soltanto in caso di picchi stagionali di lavoro, qualora ciò sia conforme alla legge.
- Il lavoro straordinario deve essere svolto volontariamente e non può essere richiesto con cadenza regolare. I Fornitori devono retribuire i Dipendenti per le ore di straordinario svolte in base alle percentuali di maggiorazione previste dalla legge; in presenza di leggi meno restrittive, i Fornitori sono incoraggiati a retribuire le ore di lavoro straordinario a una tariffa maggiore rispetto alla tariffa oraria ordinaria.
- I Fornitori sono tenuti a retribuire i Dipendenti per le ore lavorate, compresi gli straordinari ed eventuali ulteriori accordi di retribuzione maggiorata, in conformità con le leggi applicabili o con i contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli. In assenza di un salario minimo fissato dalla legge o dai contratti collettivi, i salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni fondamentali dei Dipendenti e a garantire loro un reddito adeguato a questo scopo.
- I Fornitori sono tenuti a concedere tutti i benefit previsti dalla legge, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la previdenza sociale, il congedo parentale, le ferie annuali e le festività.
- I Dipendenti non devono essere soggetti a discriminazioni in alcun momento e ambito del rapporto di lavoro (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assunzione, formazione, condizioni di lavoro, retribuzione, benefit, promozione, provvedimenti disciplinari, risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento), basate su razza, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, età, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, disabilità fisica o mentale, gravidanza, estrazione sociale o etnica e qualunque altro stato o caratteristica personale.
- I Dipendenti devono essere trattati con dignità e rispetto e in nessun caso devono essere oggetto di abusi verbali, fisici o psicologici, coercizione, pressioni o minacce, punizioni corporali o qualunque altra forma di molestia durante la selezione, nel corso e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
- I Fornitori non devono consentire l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o la comminazione di sanzioni pecuniarie per motivi disciplinari che siano illegali o eccessivi. Qualunque altra decurtazione dallo stipendio deve essere approvata per iscritto dal Dipendente.
- I Fornitori, in conformità con la legge applicabile, sono tenuti a riconoscere e rispettare il diritto dei Dipendenti

di associarsi, organizzarsi o aderire a un'organizzazione sindacale e negoziare accordi collettivi in modo lecito senza subire interferenze, sanzioni o ritorsioni.

- I Fornitori devono garantire la disponibilità di strumenti adeguati per lo sviluppo delle competenze e delle capacità di tutti i Dipendenti.

SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI

- I Fornitori si impegnano ad istituire ed impiegare un adeguato sistema volto a gestire la sicurezza e la salute dei lavoratori, assicurando contestualmente idonea attività di formazione ed informazione agli stessi.
- I Fornitori dovranno tenere sotto controllo le fonti di rischio, intraprendendo le idonee misure precauzionali, al fine di minimizzare il possibile verificarsi di incidenti e malattie professionali.

TUTELA AMBIENTALE ED ECOSOSTENIBILITÀ

- E' imprescindibile il rispetto delle normative nazionali e sovranazionali applicabili sulla tutela ambientale, cui i Fornitori dovranno adeguarsi senza ritardo o deroga alcuna e parimenti, istituire un adeguato sistema di gestione ambientale, volto a ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti.

CONFLICT MINERALS

- I Fornitori dovranno certificare il non impiego all'interno del proprio ciclo produttivo di materie prime, semilavorati o prodotti che, direttamente o indirettamente, finanzino gruppi estremisti, armati o di qualsivoglia natura illegale che pongano in essere azioni in violazione dei diritti umani.

CONFLITTI DI INTERESSE, CORRUZIONE

- E' fatto obbligo ai Fornitori di non ammettere, non intraprendere e, anzi, sanzionare ogni forma diretta od indiretta di corruzione od estorsione e non concedere, offrire o promettere l'elargizione di alcuna somma di denaro od altre utilità, a soggetti pubblici o privati, al fine di ottenere indebiti vantaggi sul mercato, nonché evitare ogni conflitto di interesse che possa influenzare il rapporto con l'Associazione, informando prontamente il Consiglio Direttivo o il proprio referente di tali circostanze.

CONCORRENZA, ANTI-TRUST, INFORMAZIONI RISERVATE

- I Fornitori dovranno rispettare le normative nazionali e sovranazionali applicabili in tema di anti-trust e concorrenza, evitando di prendere parte, direttamente od indirettamente, ad alcuna attività di definizione dei prezzi, spartizioni di quote di mercato, *dumping*, ovvero di turbativa d'asta;
- E' parimenti fatto obbligo di proteggere ogni forma di informazione riservata fornita o comunque riguardante l'Associazione o i propri membri, ovvero qualsiasi partner dello stesso;

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- I Fornitori dovranno, a pena di risoluzione immediata di ogni accordo o contratto in essere, rispettare i diritti di proprietà intellettuale riconducibili all'Associazione, così come quelli riconducibili a terzi;

FORNITURA

- E' richiesto che i Fornitori si adoperino per selezionare i propri fornitori principali in base alla loro adesione a standard comparabili con quelli definiti in questo Codice di Condotta promosso dall'Associazione.

In caso di conflitto tra il Codice dei Fornitori e leggi e/o normative applicabili a livello locale, queste ultime prevarranno. Tuttavia, in tal caso, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Associazione comunicando come riterrà di poter continuare a sostenere e rispettare i principi e le finalità del Codice dei Fornitori ottemperando nel contempo al rispetto della legge.

L'Associazione, per il tramite di suoi incaricati, si riserva il diritto di effettuare ispezioni, senza preavviso, allo scopo di verificare la conformità dei Fornitori al presente Codice.

I Fornitori e, qualora dichiarati, i Sub-fornitori, sono tenuti a concedere all'Associazione accesso completo alle loro strutture/locali/edifici/stabilimenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (laddove applicabile) gli alloggi dei dipendenti o i locali ad uso del personale ed a consentire all'Associazione di esaminare la documentazione, scattare fotografie e tenere, laddove necessario, colloqui personali privati con il management e con i dipendenti, ivi incluso il personale indirettamente coinvolto in attività legate alla struttura, come gli addetti alla mensa, alla sicurezza e alle pulizie.

I Fornitori sono tenuti a conservare tutti i documenti in loco, rendendoli disponibili per la consultazione, ivi inclusi libri e registri compilati accuratamente che potrebbero essere necessari per verificare la conformità con il presente Codice dei Fornitori e con le leggi applicabili. Qualora i documenti non fossero disponibili presso la struttura, i Fornitori ne faciliteranno e solleciteranno la raccolta e la messa a disposizione durante l'ispezione.

Qualora venga riscontrata una non conformità con il Codice dei Fornitori, l'Associazione si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato qualsiasi rapporto contrattuale con il Fornitore o di chiedere al Fornitore di adottare misure correttive entro un termine ragionevole; in questa seconda ipotesi, l'Associazione si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore in caso di ingiustificati ritardi e/od omissioni nell'adozione delle misure correttive entro la scadenza indicata.

Fermo restando quanto sopra, rimangono salve eventuali ulteriori conseguenze che siano specificamente stabilite dal contratto in essere con il Fornitore.

Il presente Codice è parte integrante dei contratti e delle convenzioni che i destinatari del Codice sottoscrivono con l'Associazione e la sua accettazione è inoltre condizione imprescindibile per l'iscrizione all'Albo fornitori, ove operante.

Deve, inoltre, essere sottoscritto per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante del destinatario del Codice, ed allegato ai documenti prodotti in sede di offerta delle procedure di affidamento, quando previste.

Note di trasparenza:

Il Codice dei Fornitori non è un documento statico. Affinché possa rimanere sempre un punto di riferimento importante e garantire l'adeguatezza ed efficacia dei suoi contenuti e della sua applicazione, viene sottoposto a revisione periodica in base agli sviluppi normativi e legislativi, alle best-practices e agli input forniti dagli stakeholder. Numero di revisione e data di applicazione sono riportati in calce a ciascuna pagina.

Si ricorda inoltre che l'accettazione vincolante del "Codice dei Fornitori", per quanto esso stesso non sia che un puro richiamo a disposizioni vigenti, è inserito a norma di legge nelle clausole di ciascun contratto a doppia firma (c.d. "clausole vessatorie" c.c. 1341 e 1342) per la non impugnabilità dello stesso.